

Associazione Thomas Merton Italia

STATUTO

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art.1) E' costituita l' *Associazione Thomas Merton Italia*, di seguito denominata *Associazione*, con sede presso il Monastero di Fonte Avellana – 61040 Serra Sant'Abbondio (PU)

Art.2) L' *Associazione* è apolitica, apartitica, non ha fini di lucro e ha durata a tempo indeterminato

Art.3) L' *Associazione* si propone di approfondire e diffondere in Italia il pensiero e l'opera di Thomas Merton attraverso:

- raccolta di documentazione come libri, pubblicazioni varie, corrispondenza, materiali iconografici e multimediali;
- convegni, incontri di studio, seminari, ritiri spirituali, iniziative culturali su temi direttamente o indirettamente connessi a Thomas Merton;
- pubblicazioni e/o traduzioni in proprio o per conto di case editrici;
- collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali e centri spirituali nonché adesione ad organizzazioni nazionali o internazionali che abbiano scopi affini;
- elaborazione e gestione di un proprio sito web;
- rapporti con il *Thomas Merton Center* e con il *The Merton Institute for Contemplative Living*;
- promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta valida al raggiungimento degli obiettivi dell' *Associazione*

SOCI

Art.4) Sono soci:

- **Soci fondatori**: soci che partecipano all'atto di fondazione dell' *Associazione*.
- **Soci istituzionali**: associazioni, comunità o enti che, per le loro caratteristiche e finalità, condividono gli scopi indicati nel presente Statuto e aderiscono all' *Associazione Thomas Merton Italia*.
- **Soci ordinari**: persone fisiche, società di persone e di capitali nonché associazioni o enti che, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall' *Associazione* per il raggiungimento delle stesse.

Art.5) L'ammissione dei soci, siano essi istituzionali o ordinari avviene, previa domanda di adesione, su delibera del Consiglio Direttivo e ad insindacabile giudizio di tale organo, senza obbligo di motivazione. L'ammissione si intende respinta se non viene comunicata al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla prima riunione del Consiglio successiva al ricevimento della domanda. I soci istituzionali sono rappresentati da persona fisica nominata dall'associazione, comunità o ente di appartenenza.

Art.6) Il socio viene a decadere a seguito di:

- dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- revoca disposta dal Consiglio Direttivo, con votazione segreta e a maggioranza assoluta, per attività incompatibili con le finalità dell' *Associazione* e/o con le disposizioni del presente Statuto;
- morosità, qualora il contributo associativo non venga corrisposto nei termini stabiliti salvo regolarizzazione prima della relativa delibera;
- morte o incapacità sopravvenuta.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.7) Sono organi dell'*Associazione*:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario

Art.8) L'**Assemblea dei soci** è il massimo organo deliberativo dell'*Associazione* ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie, in prima convocazione e in seconda convocazione almeno un'ora dopo la prima convocazione. Potranno prendere parte alle riunioni ordinarie e straordinarie solo i soci in regola con il versamento della quota annuale. I soci possono essere rappresentati per delega da altro socio. Nessuno può essere portatore di più di una delega. L'assemblea è convocata in riunione ordinaria almeno una volta l'anno e, in riunione straordinaria, quando risulti necessario, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno il 30% dei soci. Le convocazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie dovranno pervenire ai soci almeno 10 giorni prima della data prevista, con l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno.

L'Assemblea:

- approva le linee e i programmi annuali dell'attività dell'*Associazione*, proposti dal Consiglio Direttivo;
- esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali, predisposti dal Consiglio Direttivo; determina, su proposta del Consiglio stesso, l'ammontare delle quote associative;
- approva eventuali modifiche da apportare allo Statuto, per le quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- osserva l'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione alla realizzazione delle attività dell'*Associazione* o di quelle ad esse direttamente connesse;
- delibera sulla accettazione di eredità, legati e donazioni nonché sull'acquisto e sull'alienazione di beni;
- delibera in seduta straordinaria l'eventuale scioglimento dell'*Associazione* con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci presenti

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in proprio o a mezzo delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni si intendono adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Art.9) Il **Consiglio Direttivo** è composto da un numero minimo di tre consiglieri e un massimo di sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo ritengano necessario. E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- redige il piano di attività dell'*Associazione* sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti le attività dell'*Associazione*;

- delibera sull'ammissione, decadenza ed esclusione dei soci;
- distribuisce tra i suoi membri funzioni direttive e organizzative;
- redige il regolamento dell'*Associazione*;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione dell'*Associazione*.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte, con l'autorizzazione del Presidente e senza diritto di voto, persone esterne che cooperino in qualità di consulenti alle attività previste nell'ordine del giorno.

Art.10) Il **Presidente** viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo; la sua carica è triennale e rinnovabile. Egli ha il compito di:

- rappresentare l'*Associazione*;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria;
- sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'*Associazione*
- redigere una relazione annuale , presentandola al Consiglio Direttivo, sulle attività svolte nel corso dell'anno.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente.

Art.11) Il **Segretario** viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta tra i suoi membri, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Egli svolge le seguenti funzioni:

- redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- cura la corrispondenza, i rapporti con i soci e con le istituzioni esterne, la raccolta della documentazione bibliografica, iconografica, multimediale e archivistica dell'*Associazione*;
- tiene aggiornata la contabilità , i registri contabili e il registro dei soci. Tali mansioni possono essere svolte anche da un Tesoriere appositamente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.12) Il fondo patrimoniale dell'*Associazione* è costituito da:

- patrimonio mobiliare dell'*Associazione* (arredi, pc, libri, raccolta di riviste, materiale iconografico e multimediale ecc.);
- dagli avanzi di gestione accantonati dagli esercizi precedenti.

L'*Associazione* trae le proprie risorse finanziarie da:

- quote associative, contributi, donazioni e lasciti diversi;
- contributi derivanti da contratti o convenzioni con enti pubblici o privati per attività di ricerca o consulenza;
- raccolte occasionali di fondi nel corso di attività di sensibilizzazione;
- tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'*Associazione* per il perseguimento o il supporto delle sue attività.

Art.13) Le quote annuali di adesione non sono rimborsabili e non sono trasmissibili.

RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO

Art.14) Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Tale rendiconto , oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'*Associazione*, con separata indicazione delle sue attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'*Associazione* medesima.

Art.15) Il rendiconto economico finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea in riunione ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel registro dei verbali delle assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'*Associazione* per almeno i 10 (dieci) giorni seguenti la riunione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art.16) L'*Associazione* si estingue, oltre che nei casi previsti dalla Legge, per deliberazione adottata dall'Assemblea dei soci in riunione straordinaria come stabilito al precedente art.8.

Art.17) In caso di estinzione il Consiglio Direttivo nominerà, con determinazione di eventuali compensi, uno o più liquidatori, i quali dovranno, dopo aver soddisfatta ogni ragione debitoria, devolvere il denaro o beni che dovessero eventualmente residuare, ad altre organizzazioni che realizzino i medesimi fini statutari e che svolgono funzioni analoghe, salva diversa disposizione imposta dalla Legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.18) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle disposizioni di Legge vigenti in materia.